



**UnitelmaSapienza**

Università degli Studi di Roma

# REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI FISCALI



## **Art. 1 - Definizione**

1. L'Università degli Studi di Roma "UnitelmaSapienza" è iscritta all'albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni attestanti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai fini del riconoscimento del credito d'imposta ai sensi dell'art. 2 del DPCM del 15 settembre 2023.

## **Art. 2 – Responsabili tecnici**

1. La funzione di certificazione viene svolta da uno o più responsabili tecnici (denominato "responsabile tecnico per la certificazione dei crediti fiscali" o per mera comodità "responsabile tecnico") nel rispetto delle procedure stabilite dal DPCM del 15 settembre 2023, pubblicato nella G.U. n. 258 del 04.11.2023 ("il Regolamento").

2. Il responsabile tecnico, il soggetto o i soggetti responsabili della certificazione competenti ed esperti per lo specifico settore o progetto di ricerca, devono essere in possesso delle competenze tecniche indicate dal DPCM del 15 settembre 2023 comprovate dall'iscrizione all'apposito Albo ministeriale.

A tal riguardo il responsabile tecnico deve svolgere tale incarico con UnitelmaSapienza, a titolo esclusivo mediante un rapporto o:

- di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c.;
- di lavoro eterorganizzato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 81/2015;
- di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c.

Il responsabile tecnico risponde in via esclusiva nei confronti dell'Ateneo anche nell'ipotesi in cui per l'espletamento delle attività si dovesse avvalere di propri collaboratori.

3. I soggetti interessati, che soddisfino i requisiti previsti dal DPCM, possono presentare la domanda all'Università. Quest'ultima, in caso di accoglimento, provvederà alla nomina mediante Decreto Rettorale e alla successiva stipula del contratto secondo una delle forme previste dal presente Regolamento.



4. Al responsabile tecnico sarà corrisposto un compenso fino allo 0,5% del credito da certificare.

Il Consiglio di Amministrazione, previa rendicontazione periodica di quanto incassato dall'Università, determina la percentuale del compenso di cui sopra, da corrispondere al/ai responsabili tecnici.

### **Art. 3 – Domanda di certificazione**

1. Le imprese interessate potranno presentare domanda di certificazione dei propri crediti fiscali nel rispetto di condizioni e procedimento indicato dal presente Regolamento. La domanda sarà indirizzata all'Università e dovrà contenere:

- Individuazione impresa, nome, p.iva, sede legale; legale rappresentante *pro tempore*;
- Capacità organizzativa e vocazione alla ricerca;
- Descrizione dei progetti di ricerca;
- Procedimento aziendale adottato per effettuare la ricerca;
- Risorse e mezzi destinati ai progetti di ricerca;
- Risultati della ricerca; Valore del credito d'imposta riferibile ai singoli progetti di ricerca;
- Altri dati e informazioni utili per la qualificazione dei progetti di ricerca.

2. L'Università, ricevuta la domanda, procede alla valutazione dei progetti di ricerca in ordine alla certificazione dei crediti fiscali nonché designa il responsabile tecnico a cui affidare la certificazione.

In particolare, il responsabile tecnico valuta le domande presentate dalle imprese secondo i criteri stabili dalla normativa vigente.

A tal fine, il responsabile tecnico:

- verifica la documentazione allegata;
- richiede, ove ritenuto opportuno o necessario, altri documenti e ulteriori informazioni anche previa audizione dell'impresa;



- acquisisce elementi di valutazione previa verifica di banche dati e letteratura scientifica in ordine ai progetti di ricerca;
- acquisisce, ove opportuno, pareri di esperti del settore;
- formula un giudizio sulla qualificazione giuridica dei progetti di ricerca.

Al termine del procedimento valutativo il responsabile tecnico emette il suo parere motivato in ordine alla certificazione dei crediti fiscali. L'atto conclusivo del procedimento deve essere sottoscritto dal Rettore – o da suo delegato – e dal responsabile tecnico.

3. L'impresa che presenta una domanda di certificazione dovrà pagare un corrispettivo per l'attività di certificazione pari al 1% (uno per cento) oltre Iva del valore dei crediti di imposta. Tale importo dovrà essere pagato in due rate:

- 50% al momento di presentazione della domanda (e vale quale condizione di procedibilità);
- 50% al momento di comunicazione della conclusione del procedimento di valutazione e prima della emissione del provvedimento di certificazione dei crediti fiscali.

In ogni caso, il corrispettivo minimo dovuto per ogni richiesta di certificazione riferibile al complesso dei crediti d'imposta formulata da un unico soggetto deve essere almeno pari ad € 10.000,00 o qualora il soggetto vantasse un credito di imposta dal quale scaturisse un corrispettivo inferiore, l'impresa sarà comunque tenuta a versare un corrispettivo minimo non inferiore a € 10.000,00”

#### **Art. 4 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di predisposizione del Decreto Rettorale di promulgazione.